

4° 1363/14 R.G.T.
4° 1160/15 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Sezione Penale Dibattimentale

Il Presidente del collegio, dott.ssa Silvia Capone

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 83, comma 6, è stato disposto quanto segue:

«6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. [...]»;

visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale, all'art. 36, si è disposto quanto segue:

« 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. »;

visto il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 che, all'art. 3, comma 1, lett. i), ha previsto che all'articolo 83 sopra citato siano apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

« i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». »;

visto il decreto n. 1267/20 emesso, in attuazione delle disposizioni sopra citate, dal Presidente del Tribunale in data 7 maggio 2020;

visto il decreto n. 1522/20, emesso, in attuazione delle disposizioni sopra citate, ad integrazione del precedente, dal Presidente del Tribunale in data 3 giugno 2020;

rilevato che, con i suddetti decreti, sono state elencate le tipologie di processi da trattare nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

visto il ruolo di udienza del g. 3 luglio 2020 e rilevato che il processo sub n.1363/2014 R.G.T. e n.1160/2015 R.G.N.R., nei confronti di **ARIA Domenico Carmelo** +25, rientra tra le ipotesi disciplinate al comma 3 del predetto decreto;

rilevato che il processo è stato rinviato alla data del 3 luglio per il completamento della discussione da parte dell'Avv. Basilio Pitasi in difesa degli imputati **Foschini Antonio** e **Barlari Annibale** e la successiva camera di consiglio;

rilevato che l'avv. Basilio Pitasi ha depositato in cancelleria istanza di rinvio per concomitante impegno professionale documentato;

acquisito il parere del P.M. che non si oppone al rinvio;

rilevato che l'avv. Pitasi è unico difensore di fiducia dell'imputato **Foschini** per cui la discussione non è stata ancora effettuata;

ritenuto di accogliere l'istanza di rinvio dell'avv. Pitasi in quanto tempestivamente proposta, documentata e relativa ad impegno professionale per il quale il difensore non avrebbe potuto chiedere il rinvio (udienza dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito di ricorso avverso provvedimento del Tribunale della Libertà);

ritenuto pertanto di provvedere al rinvio d'ufficio al fine di prevenire l'inutile assembramento di parti e difensori nei locali del Tribunale;

tutto ciò premesso

DISPONE

- il rinvio di ufficio del processo nei confronti di **IARIA Domenico Carmelo** + 25 all'udienza del 10 luglio 2020, aula 12 Palazzo Cedir, ore 11,00, per i medesimi incumbenti già previsti per l'udienza rinviata.

Copia del presente decreto, verrà, a cura della Cancelleria:

- comunicato alla Procura della Repubblica;
- comunicato ai COA del distretto;
- notificato agli imputati e alle altre parti private, ai sensi dell'art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ovvero del difensore di ufficio nella sola ipotesi in cui presso quest'ultimo sia stato eletto domicilio e il difensore vi abbia assentito;
- notificato personalmente all'imputato nell'ipotesi di difensore d'ufficio presso il quale non sia stato eletto domicilio o che non abbia assentito all'elezione;
- notificato personalmente all'imputato detenuto, **BARILLARI Annibale** e **GIAMPAOLO DOMENICO**, da eseguirsi presso il luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 156^a cod. proc. pen.;
- notificato agli imputati presso i difensori, laddove dichiarati irreperibili ovvero latitanti.

Dispone che a cura della Cancelleria copia del presente decreto sia inserito nel fascicolo del processo rinviato.

Dispone per l'udienza del 10 luglio l'attivazione dei collegamenti a distanza per gli imputati detenuti ove non rinuncianti.

Reggio Calabria, il 23 giugno 2020

Il Presidente
Silvia Capone

Silvia Capone

Deposito in cancelleria
il 23-06-2020
Il Funzionario Giudiziario
Dott. *Grazia* AGOSTINO